







### **DECISIONE N. 1/2021**

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/FISB/2020

## A carico del Signor ENOS CASAGRANDE

Il Tribunale Federale, composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere e Roberto De Chiara, Componenti effettivi, all'esito dell'udienza del 9.06.2021 tenutasi in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7, lett. h) del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 come modificato dal d.l. 28/2020 e dell'art. 1 co. 2 legge n. 70/2020 di conversione del d.l. 28/2020,

lette le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalla Procura Federale;

ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Giustizia e di Disciplina deposita l'allegata decisione, che si compone del dispositivo e della contestuale motivazione.

#### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con nota prot. n. 1311 ap del 15/10/2020, il Commissario Straordinario della FISB, Stefano Rossi, ha segnalato alla Procura Federale talune condotte suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare poste in essere dal Sig. Enos CASAGRANDE, CF: CSGNSE62T08M089D, residente a Vittorio Veneto (TV), Via della Rabosa n.8, già tesserato presso ASD Team Castelfranco V.to, in qualità di delegato federale per la Regione Veneto.

Segnatamente, da una verifica contabile relativa all'anno 2019 è emerso che, alla cessazione dell'incarico predetto, il Casagrande non ha versato in favore della Federazione la somma di € 3.627,00 ricevuta a titolo di quote dei Campionati Regionali; né ha rendicontato i rimborsi accordati dalla Federazione per € 1.996,00, per i quali non risultano i dovuti giustificativi quindi da restituire; e neppure, infine, ha restituito materiale, attrezzatura tecnica, hardware e software concessi in dotazione per lo svolgimento dell'incarico federale.

Rilevate dette omissioni, la Federazione ha inviato una prima diffida legale in data 30/7/2020, indi, non sortendo riscontro, ha esposto i fatti all'Ufficio di Procura, con la nota sopra richiamata.

Avviato l'accertamento e aperto il procedimento n.1/FISB/2020/1 in data 19/10/2020, la Procura Federale ha avviato l'indagine e, una volta acquisiti gli elementi di prova riportati nel fascicolo in atti, con comunicazione di conclusione delle indagini per intendimento di deferimento del 16/12/2020, ha informato il Sig. Casagrande delle circostanze idonee a suffragarne il deferimento, successivamente disposto in data 05/3/2021 per la violazione delle seguenti norme: articolo 2 del Codice Comportamento Sportivo Coni; articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB; articolo 14, dello Statuto FISB; articolo 17 del Regolamento organico FISB.



# Tf Tribunale Federale

Si è proceduto quindi alla fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale con le modalità telematiche consentite dell'art. 83 co. 7, lett. h) del d.l. 18/2020, concedendo termine alle parti per ogni attività difensiva, compresa l'eventuale istanza di discussione orale.

Nessuna delle parti ha richiesto lo svolgimento di discussione orale, nemmeno mediante collegamento da remoto per cui si è disposto lo svolgimento dell'udienza del 9 giugno 2021 con le modalità della trattazione scritta, concedendo termine per il deposito telematico di sintetiche note scritte.

In data 2/6/2021, la Procura Federale ha depositato note di udienza con le quali si è riportata all'atto di deferimento e ha chiesto la condanna dell'incolpato alla radiazione dai ranghi federali ovvero, in via subordinata, alla sospensione ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina per il massimo edittale.

Nulla è pervenuto da parte dell'incolpato.

Ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, il Tribunale ha così deciso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La contestazione disciplinare è fondata e dagli atti depositati emerge che la FISB ha stigmatizzato la condotta del Casagrande fin dal mese di settembre del 2019.

La deliberazione del Presidente n. 29 del 10/9/2019 ha evidenziato infatti la grave negligenza nell'espletamento dell'incarico di delegato regionale conferito il 14/1/2019 all'incolpato che, oltre a essersi reso irreperibile nei confronti delle ASD presenti nella Regione Veneto e degli Uffici federali, ha omesso il versamento di somme corrispondenti alle quote federali incassate per un totale di € 5.490,00. E' stata pertanto disposta la revoca dell'incarico al Casagrande con effetto immediato.

In data 11/9/2019, la FISB ha richiesto al Casagrande il pagamento dell'importo predetto con diffida legale in atti.

Successivamente, a seguito di verifica contabile relativa al 2019 è emerso che, alla cessazione dell'incarico, il Casagrande non ha versato in favore della Federazione la somma di € 3.627,00 incassata a titolo di quote dei Campionati Regionali; né ha rendicontato i rimborsi accordati dalla Federazione per € 1.996,00, che, in assenza dei titoli giustificativi delle spese, devono essere restituiti; e neppure, infine, ha restituito materiale, attrezzatura tecnica, hardware e software concessi in dotazione per lo svolgimento dell'incarico federale.

Rilevate dette omissioni, la Federazione ha inviato diffida legale in data 30/7/2020, indi, non sortendo riscontro, ha esposto i fatti all'Ufficio di Procura, con la nota sopra richiamata.

Atteso dunque il tenore delle contestazioni mosse nei confronti del sig. Casagrande, la Procura ha acquisito documentazione federale, anche contabile e bancaria, dalle quale obiettivamente si rileva la "mala gestio" ascrivibile al medesimo incolpato.



# TF Tribunale Federale

Detta documentazione consente di ricostruire analiticamente ogni operazione finanziaria oltre che il materiale in dotazione riconducibili alla potestà e responsabilità dell'incolpato.

E' ravvisabile pertanto a carico del sig. Casagrande il compimento della violazione dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni e degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, oltre che dell'art. 14 Statuto FISB che impone ai tesserati l'osservanza dello Statuto medesimo e del Codice di Comportamento Coni e dell'articolo 17 del Regolamento Organico.

Difatti, il Sig. Enos Casagrande ha omesso di conformare il proprio operato ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed economiche riferibili all'attività sportiva, mancando di assolvere ai doveri di rendicontazione e di leale collaborazione nel rapporto con la Federazione, in totale violazione e anzi profittando delle funzioni che gli sono state affidate e del ruolo rivestito.

A ciò aggiungasi quanto evidenziato la Procura nell'atto di deferimento: "A seguito della notifica della comunicazione di conclusione indagini per intendimento di deferimento l'interessato ometteva di svolgere attività difensiva, rimanendo sostanzialmente inerte rispetto agli addebiti disciplinari mossi".

Detto contegno di totale indifferenza rispetto all'evoluzione del procedimento disciplinare è rimasto inalterato anche nella presente fase giudiziale, tale che l'incolpato è ivi contumace.

Il combinato disposto degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dell'art. 12 del Codice di Comportamento CONI prevede l'obbligo per i tesserati di collaborare con gli organi di giustizia endofederali, rispondendo alle relative convocazioni. Il Casagrande, con la sua condotta, si è sottratto pure al rispetto di tali principi, omettendo di fornire il proprio supporto collaborativo alle attività dell'Organo di Giustizia endofederale.

Nemmeno emerge dagli atti alcun fatto o circostanza a favore dell'incolpato, per cui, l'evidenza delle violazioni commesse e la particolare gravità comportano l'accoglimento in toto della richiesta della Procura.

Il Tribunale Federale,

### P.Q.M.

a definizione del procedimento n. 1/FISB/2020, dichiara il Sig. Enos CASAGRANDE, CF: CSGNSE62T08M089D, residente Vittorio Veneto (TV), Via della Rabosa n.8, già tesserato presso ASD Team Castelfranco V.to, responsabile delle violazioni contestate e lo condanna alla pena della radiazione dai ranghi federali ex art. 24 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 19 giugno 2021

Il Tribunale Federale